



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

in persona del giudice Claudio Patrino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente

TRA

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore ██████████ con sede legale in Napoli, alla Via Generale Orsini n. 46, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, presso cui è elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora n. 110/ palazzo Gecos.

ATTORE

CONTRO

██████████ in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello stato – Roma, e domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

CONVENUTA

OGGETTO: appalto pubblico di progettazione; accertamento dell'illegittimità della determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento adottata dalla parte convenuta e condanna al risarcimento dei danni.

CONCLUSIONI per parte attrice: “Voglia il Tribunale, accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità, illiceità, illegittimità e/o annullabilità della comunicazione di risoluzione PROT. 56552 del 21.9.2018, inviata via *pec* in pari data, con la quale la ██████████ ha disposto la risoluzione del contratto di appalto (RIF. CO196L17), sottoscritto con la società ██████████ ai sensi dell'art. 108, D.lgs. 50/2016, per l'insussistenza della gravità dell'inadempimento ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e art. 1455 c.c. in combinato disposto con l'art. 1668, secondo comma, c.c. e/o per l'insussistenza del ritardo nell'adempimento di cui all'art. 108, comma 4, D.lgs. 50/2016, con contestuale disapplicazione *incidenter tantum* del comunicazione di risoluzione PROT. 56552 del 21.9.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 R.D. 1865 n. 2248.

2) Accertare e dichiarare, ora per allora, l'illegittimità, nullità, inoperatività e/o inefficacia della richiesta di escussione della cauzione definitiva n. 69/02802710063, nonché della cauzione n. 69/02/561276157, per insussistenza dei presupposti per l'escussione della polizza fideiussoria e, per l'effetto, accertato l'avvenuto pagamento della somma di € 80.000,00 della società attrice in favore della compagnia assicurativa ██████████, per effetto della predetta escussione, condannare l'ente convenuto, in favore della società attrice al pagamento e/o restituzione della somma di € 80.000,00, oltre interessi moratori e svalutazione dalla data di pagamento, a titolo di indebito arricchimento e/o per la diversa causale ritenuta di diritto secondo il prudente apprezzamento di codesto Ill.mo Giudicante; 3) ove occorra, disattivare e/o disapplicare le clausole penali per presunto inadempimento; 4) sempre in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza degli estremi per disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1455 c.c. imputabile alla stazione appaltante convenuta, per violazione del principio di buona fede lealtà e cooperazione e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, di tutti i danni subiti e subendi da quest'ultima a titolo di lucro cessante per il mancato utile pari al 10%, sui lavori non eseguiti rispetto

al progetto originario (€ 417.509,46) e, quindi, della somma di € 41.750,94, oltre al danno emergente per le spese sostenute nonché per il costo e/o ripetizione dell'escussione delle due polizze (€ 72.870,00 + € 83.586,00), ovvero di quella maggiore e diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, e svalutazione monetaria dalla stipula del contratto fino al soddisfo.

5) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullamento della risoluzione contrattuale per cui è lite, per mancanza dei presupposti, e, per l'effetto, condannare l'ente appaltante al pagamento in favore dell'impresa attrice del danno curriculare e reputazionale, in conseguenza della mancata partecipazione ad altre gare ovvero delle esclusioni ivi disposte dalle altre stazioni appaltanti, in conseguenza della notizia e/o conoscenza della risoluzione per cui è lite, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del G.I., oltre interessi e svalutazione; con vittoria di spese e competenze processuali.

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: "Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: - in via principale, ed in ogni caso: respingere tutte le domande rivolte nei confronti dell'esponente [REDACTED] [REDACTED] poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, indimostrate, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese processuali.

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] chiedendo l'accertamento della illegittimità della comunicazione di risoluzione, in tesi per grave inadempimento dell'attrice progettista, dal contratto di appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione di un deposito di stoccaggio di materiali all'interno della Centrale Nucleare del [REDACTED], chiedendone la condanna ai danni conseguenti come meglio specificati nelle conclusioni.

In sintesi, si evidenzia come, con provvedimento del 24.03.2017 [REDACTED] [REDACTED] (in proseguo per brevità [REDACTED] ente appaltante/ente convenuto) società pubblica gerente l'impianto Centrale Nucleare del [REDACTED] ha deliberato di procedere all'affidamento della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la "realizzazione di un capannone industriale per lo stoccaggio dei materiali all'interno del sito della Centrale del Garigliano, codice CIG 7019163C89. In data 22.9.2017, veniva stipulato - tra le parti- il contratto di appalto nei termini specificati dalla convenzione. Ai sensi dell'art. 4.2 del contratto di appalto, era previsto che: "...il Rappresentante della [REDACTED] durante lo sviluppo del Progetto Esecutivo ed in contraddittorio con il rappresentante procede a verificare la conformità dei vari elaborati; ai sensi dell'art. dell'art 4.3. veniva stabilita l'approvazione del progetto esecutivo entro i 20 gg dalla consegna; diversamente, la richiesta di integrazioni e modifiche; si precisava che la società, nonostante alcune inadempienze della committente, come meglio specificate in atti consegnava 16 elaborati progettuali su 24 in anticipo, che venivano approvati esplicitamente a fronte del ritardo (2 mesi) nell'approvazione in cui era incorsa la committente.

Nonostante ciò, e nonostante il fatto che la progettista avesse, debitamente, e reiteratamente provveduto alle richieste specifiche ed integrazioni richieste dalla committente, [REDACTED] ricevute le integrazioni conseguenti alla sorveglianza deliberava di procedere alla declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, sollevando dei rilievi, che nella tesi dell'attrice progettista, erano in realtà privi di contenuto significativo a livello di progettazione esecutiva (la definitiva spettava, invero, alla committente). Questo portava poi all'escussione della polizza fideiussoria stipulata dalla attrice presso la Compagnia assicurativa [REDACTED] Assicurazioni [REDACTED], che doveva procedere alla restituzione delle somme pretese dalla compagnia, nonché alla segnalazione all'ANAC e quant'altro.

Contestava l'attrice - in particolar modo - che nessun inadempimento grave potesse esserle imputato, a fronte della mancata collaborazione e della pretesa di integrazioni delle progettazioni di mero contenuto formale e di dettaglio. Ne conseguiva - la cosa era pienamente riscontrabile dal contenuto della stessa corrispondenza intercorsa tra le parti - l'insussistenza dei presupposti per la

risoluzione ex art. 108 D.lgs. n. 50/2016; in realtà tutti i rilievi operati da [REDACTED] avevano ricevuto soddisfazione; quelli non soddisfatti riguardavano aspetti secondari e non rilevanti; v'era – inoltre - un difetto di gravità dell'inadempimento addebitato all'affidataria dei lavori a fronte dell'inadempimento della stessa; inoltre le integrazioni richieste da [REDACTED] erano state rese difficoltose per difetto di linee guida. Quindi, al netto della accettazione dei sedici elaborati, per i restanti otto elaborati, la [REDACTED] aveva ingiustificatamente ed ostinatamente respinto le integrazioni con obiezioni apodittiche e superficiali.

Si operavano delle esemplificazioni circa i rilievi svolti dalla committente a dimostrazione di quanto addebitato, come quello relativo alla richiesta di operare nuovamente la verifica della platea, già presente in atti e corredata di autorizzazione geotermica, ovvero la contestazione circa la scelta di differenziare in progetto i vari impianti con diversi colori in luogo dell'utilizzo del sistema discretivo dimensionale e così via: nulla che avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività o che non avrebbe potuto esser rettificata in corso di progettazione definitiva, spettante alla committente.

A fronte di quanto previsto, andava considerato che non altrettanta diligenza e collaborazione del creditore poteva esser riconosciuta alla [REDACTED] doveva considerarsi che i tecnici della [REDACTED] avevano consegnato all'appaltatore [REDACTED] con notevole ritardo gli elaborati preliminari propedeutici alle integrazioni progettuali, ovvero solo in data 18.10.2017. Che i tecnici della [REDACTED] avevano verificato la progettazione esecutiva solo in data 14.2.2018 (con un ritardo di due mesi rispetto alle prescrizioni contrattuali); che i tecnici della [REDACTED] avevano ritardato la consegna di alcuni elaborati preliminari alle postume richieste di integrazioni del 14.2.2018, in particolare la planimetria di inquadramento generale dalle quali evincere le distanze dal costruendo fabbricato oggetto dell'appalto; che le integrazioni richieste dalla [REDACTED] relative ai restanti otto elaborati riguardavano aspetti marginali e secondari rispetto ai primi 16 elaborati consegnati e convalidati dalla [REDACTED]; che i restanti otto elaborati presentati dalla [REDACTED] erano – invece - conformi alle prescrizioni contrattuali, richiedendo la S.A. delle integrazioni marginali e secondarie che non trovavano corrispondenza né nella *lex specialis di gara* né in linee guida e/o prescrizioni contrattuali. Ne conseguiva, al contrario la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, sub specie danno emergente e lucro cessante, se del caso stimabile nella giurisprudenziale misura del 10% riconosciuta equitativamente come margine di guadagno dell'appaltatore, nonché i danni all'immagine e quant'altro come nelle conclusioni

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] che chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice.

Contestava – in particolar modo – la qualificazione di non gravità dei rilievi alla progettazione esecutiva richiesta, visto che dei ventitré elaborati, ben otto non erano stati ritenuti conformi. Che aveva reiteratamente concesso proroghe alla società di progettazione per provvedere alle spiegazioni, rettifiche ed integrazioni richieste ma il risultato definitivo non era stato depurato delle incertezze di rappresentazione rilevate. Che, peraltro, la società attrice aveva ad un certo punto omesso di rispondere e comunicare ed operare per il tramite del sistema telematico di interfaccia IPOD contrattualmente previsto: che doveva tenersi conto della specificità del deposito di cui era richiesta la progettazione, destinato ad ospitare i materiali della Centrale Nucleare. Tecnicamente, gli inadempimenti contestati, solo ad un profano, potevano sembrare di dettaglio (quasi universitari, come sostenuto dalla società di parte attrice) avendo come fonte le Norme Tecniche per le Costruzioni che costituivano la base imperativa per consentire la validazione della progettazione.

Che in ogni caso, i ritardi addebitati alla committente non sussistevano, posto che i tempi per la approvazione dovevano riferirsi ad un progetto conforme e coerente alle richieste ed alle prescrizioni tecniche e non ad un progetto inadeguato. Che quindi, inevitabile era stata la decisione di procedere alla

risoluzione del contratto. Che in subordine le richieste di condanna al risarcimento dei danni erano del tutto immotivate.

Incardinata la causa, disposta la concessione dei termini ex art 183 comma VI c.p.c. per la precisazione delle domande eccezioni e conclusioni (di cui si avvaleva la parte attrice mentre a parte convenuta non si avvaleva della prima memoria depositando le altre) venivano escussi i testi ammessi sulle circostanze articolate, e non ritenuto (anche per la estrema vicinanza dei testi escussi alle posizioni delle rispettive) potersi prescindere dall'approfondimento specialistico, veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio, e nominato allo scopo l'ingegner [REDACTED] che accettava l'incarico ed al quale veniva richiesto rispondere alle seguenti domanda:" dica il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione di causa e acquisendo quella utile e necessaria presso le parti, se:

1) i restanti otto elaborati (oltre ai sedici già presentati e convalidati) originariamente presentati dalla società [REDACTED] fossero conformi alle prescrizioni minime contrattuali così come attestato nel verbale della seduta del 14.2.2018;

2) Dica il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione di causa e acquisendo quella utile e necessaria presso le parti, se le integrazioni richieste dei restanti otto elaborati sui 23 previsti, riguardavano aspetti secondari rispetto ai 16 elaborati già presentati e convalidati dalla [REDACTED];

3) Dica il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione di causa e acquisendo quella utile e necessaria presso le parti, se le integrazioni progettuali richieste da [REDACTED] fossero aspetti secondari e non previsti dal contratto di appalto, ovvero non essenziali;

4) Dica il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione di causa e acquisendo quella utile e necessaria presso le parti, se le integrazioni pretese dalla [REDACTED] nella seduta del 14.2.2018 non fossero previste né dalla lex specialis di gara né da linee guida a cui poter far riferimento e/o conformare le pretese integrazioni;

5) Dica il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione di causa e acquisendo quella utile e necessaria presso le parti, se per apportare le integrazioni richieste dalla [REDACTED] al progetto base presentato e convalidato dalla [REDACTED] fosse necessario disporre di alcuni elaborati preliminari e propedeutici che non sono stati forniti all'appaltatore, come indicati al punto 5 del verbale del 14.2.2018;

6) Dica il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione di causa e acquisendo quella utile e necessaria presso le parti, se incombeva sulla [REDACTED] sia la progettazione statica, sia la preliminare progettazione definitiva su cui conformare la progettazione esecutiva oggetto di appalto;

7) Dica il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione di causa e acquisendo quella utile e necessaria presso le parti, se la consegna della progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore sia avvenuta nel termine di 75 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale;

8) Dica il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione di causa e acquisendo quella utile e necessaria presso le parti, se la [REDACTED] abbia omesso e ritardato la verifica e la sorveglianza nei termini contrattuali ex art. 4.2 e 4.3 del contratto degli elaborati progettuali presentati dall'appaltatrice.

All'esito del deposito della consulenza, rinviata la causa per le conclusioni, che venivano rassegnate riportandosi agli atti, il giudice tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalla parte attrice è sostanzialmente fondata e per i motivi evidenziati in sequenza dev'esser accolta.

Si premette che la sentenza è stata redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Va preliminarmente evidenziato che l'indicazione reiteratamente offerta dalla difesa di parte convenuta circa il rigetto del provvedimento cautelare richiesto da [REDACTED] prima dell'instaurazione del giudizio di merito, è del tutto irrilevante ai fini della decisione, avendo il giudice della cautela – rettamente – fondato il proprio giudizio sul difetto dei presupposti di danno irreparabile che ne costituiscono la pre-condizione, come sul livello, necessariamente sommario, delle condizioni di verosimiglianza.

Tali valutazioni non possono incidere, in senso positivo o negativo, nella pronuncia rimessa al giudice di merito, fondantesi – invero – su di un'istruttoria delle ragioni di fatto e di diritto piena e formale.

Avendo dato atto delle principali contestazioni reciprocamente svolte alla condotta contrattuale di controparte, occorre - in premessa - evidenziare che il contratto di appalto pubblico di cui è causa è stato sottoscritto sotto l'imperio della normativa di cui al D.lgs. 50/2016.

Quanto all'art. 108 del codice dei contratti pubblici invocato dalla committente al fine di giustificare la scelta di procedere alla risoluzione del contratto, si richiama, per comodità dell'interprete, il tenore contenutistico della norma: il comma 4 dell'art. 108, testualmente recita: *“Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali”*.

La ratio del comma 4 dell'art. 108 cit., pretende che vi sia, quindi, un'inescusabile negligenza, unicamente imputabile all'appaltatore, quale presupposto per la risoluzione in danno di quest'ultimo. Nello specifico non vi sono contestazioni su sedici elaborati rispetto agli otto in ordine ai quali la committente ha ritenuto sollevare contestazioni. Il problema della presente causa, piuttosto tecnico è stato – appunto – verificare se, relativamente a queste ultime, le osservazioni svolte dai tecnici della committente avessero giustificazione oggettiva ovvero se – come sostenuto dalla difesa dell'appaltatore – si fossero risolte in pretese di integrazioni/correzioni di minima entità, suscettibili, se del caso, di esser risolte in prosieguo, ovvero in sede di progettazione definitiva, senza incidere sulla qualità del prodotto fornito all'esito delle rettifiche operate, doverosamente, da [REDACTED]

Il consulente tecnico di ufficio ha svolto l'incarico rispondendo ai quesiti lui posti. In buona sostanza si rileva che, ad avviso del c.t.u. effettivamente, la progettazione svolta dall'appaltatrice, dopo le revisioni richieste, in ultima analisi poteva esser considerata adeguata alle richieste della committente.

Le conclusioni del c.t.u. sono le seguenti: per quanto desumibile dalla documentazione, il ritardo nella consegna di elaborati preliminari (di cui al punto 5 del verbale di riunione del 14 febbraio 2018) da parte della committente può aver determinato qualche difficoltà ai fini del rispetto del termine di 15 giorni per l'integrazione del progetto nel marzo 2018, in ordine alla spiegazione del ritardo di consegna di 4 giorni da parte dell'attrice.

Quesito 2): anche tramite consultazione della piattaforma di interscambio utilizzata dalle due parti, lo scrivente ha accertato che nella presentazione dei commenti di sorveglianza alla prima versione del progetto, la committente non ha rispettato il termine di 20 giorni previsto in contratto, completando tale inserimento con 17 giorni di ritardo. Poiché l'attività di revisione, integrazione ed esame degli elaborati progettuali ha visto ulteriore proroga dei termini concessa dalla committente, dall'esame degli inserimenti in piattaforma non emergono ulteriori ritardi nella presentazione di commenti. Al di là di quanto sopra riportato, non risulta riscontrabile dall'esame della piattaforma la sussistenza di lamentati ritardi di risposta da parte di referenti [REDACTED] in forme alternative di interlocuzione, quali comunicazioni telefoniche o a mezzo e-mail.

Quesito 3): gli argomenti tecnici oggetto di rilievi da parte della committente sono stati in dettaglio indagati tramite consultazione dei documenti presentati dalle parti nelle varie fasi di inserimento sulla piattaforma informatica dei vari elaborati di progetto e commenti di sorveglianza. In particolare, per gli

otto elaborati di progetto che non hanno ottenuto, al termine del procedimento, l'approvazione da parte di ██████ si sono esaminate le integrazioni agli elaborati apportate dall'attrice (in risposta alle prime osservazioni della convenuta) constatando in generale un progressivo e significativo avvicinamento del progetto alle richieste della committente, oltre che il soddisfacimento sostanziale dei requisiti normativi.

Si riporta in estrema sintesi, con riferimento al suddetto procedimento di approvazione, quanto rilevato dal c.t.u. per ciascuno degli otto elaborati in questione sulle modifiche finalizzate alla risoluzione delle richieste della committente, nello stato finale del maggio 2018.

GR AD 00344 – Relazione Geotecnica fin dalla revisione 01: conferita alla relazione un'ordinata organizzazione in capitoli ed inseriti i riferimenti alle indagini svolte sul sito. Nella rev. 02 introdotto un riferimento bibliografico ad un noto testo di Geotecnica e una tabella riassuntiva dei risultati. Nella rev. 03 inserito il calcolo per la determinazione della costante di sottofondo del modello di suolo elastico. Non superato il disaccordo fra le parti riguardo alla rappresentazione formale sulla verifica di portanza del terreno, superabile tuttavia tramite consultazione della documentazione del software di calcolo utilizzato.

GR AD 00346 – Relazione sulle Fondazioni: fin dalla revisione 01, conferita alla relazione un'ordinata organizzazione in capitoli, pur ancora con alcuni elementi non ben collocati. Nella rev. 02 inserito quadro di insieme del modello ad elementi finiti della platea di fondazione, con i relativi nodi. Nella rev. 03 inserito il calcolo per la determinazione della costante di sottofondo del modello di suolo elastico. Non superato, invece, un disaccordo fra le parti riguardo alla rappresentazione in forma tabulare delle verifiche della struttura di fondazione agli stati limite ultimi (resistenza) e agli stati limite di esercizio (fessurazione). (Questione non sostanziale a giudizio dello scrivente CTU, essendo riportati con estrema chiarezza in pagine esplicative le caratteristiche e la simbologia delle verifiche eseguite n.d.r.).

In particolare, va accertato e riconosciuto anche nelle osservazioni che l'utilizzo dei codici di calcolo numerico (strumenti di fatto indispensabili per svolgere tutte le verifiche richieste dalla normativa tecnica nelle condizioni di sollecitazione) sia rispondente a quanto indicato dalla normativa stessa. Tuttavia, il consulente di parte convenuta, in contrario avviso a quanto ritenuto dal c.t.u. afferma che: *"l'esposizione dei risultati in forma tabulare non pregiudica la leggibilità degli stessi, soprattutto se accompagnato da quadri di sintesi e rappresentazioni grafiche: come nella fattispecie. Sostiene il c.t.p. che il quadro di sintesi ottenuto alla IV revisione fosse del tutto inadeguato e poco chiaro. E si evidenzia che in tutto il documento non si trovi un grafico, che riporti la numerazione dei nodi (si presume siano gli stessi riportati nella relazione sulle fondazioni elaborato GRAD 00346 a pag. 28). Viceversa rileva il c.t.u.: "La forma tabulare prodotta dal codice di calcolo automatico è, infatti, estremamente chiara, risultando leggibile da parte di un tecnico. Per le verifiche di resistenza allo stato limite, ultimo, sono riportati, nodo per nodo, della mesh di calcolo, i valori del momento flettente (caratteristica di sollecitazione che corrisponde all'inflessione dell'elemento strutturale) nelle due direzioni e del moltiplicatore che rappresenta il rapporto tra il momento ultimo della sezione in cemento e il momento agente armato (rapporto cioè, tra resistenza della sezione e sollecitazione). La verifica della fessurazione è eseguita mediante calcolo di controllo delle tensioni ai lembi, con riferimento alle distinte combinazioni frequente e permanente, e dell'eventuale ampiezza delle lesioni. I significati dei simboli delle suddette grandezze fisiche sono spiegati in opportune pagine esplicative"*.

GR AD 00343 – Relazione di Calcolo Strutturale. Fin dalla revisione 01, conferita alla relazione un'ordinata organizzazione in capitoli, pur con qualche informazione ancora mal collocata. Nella rev. 02 inseriti quadri di insieme del modello con sviluppi delle varie caratteristiche di sollecitazione, e calcoli di verifica in forma manuale a riscontro delle verifiche eseguite tramite codice di calcolo automatico. Inoltre, meglio dettagliati i dati relativi all'azione sismica. Nella rev. 03 integrate alcune informazioni relative alle verifiche sismiche, all'azione del vento (salvo un refuso non eliminato), sullo strumento di calcolo. Permane nell'ultima revisione un disaccordo fra le parti riguardo alla forma tabulare di esposizione delle verifiche delle giunzioni strutturali, secondo ██████ non facilmente leggibile, nonostante la modesta estensione di detta sezione e le esaurienti note esplicative sulle verifiche inserite da ██████ Non condivisibile il giudizio definitivo di ██████ riguardo ad una rispondenza solo parziale dell'elaborato alle prescrizioni del capitolo 10 delle NTC 2008.

GR AD 00342 – Fascicolo di Calcolo Elaborato "appendice" del precedente, contenente la mole dei dati inseriti nel modello di calcolo relativi alla struttura e ai carichi applicati. Non oggetto di contestazioni specifiche, e accomunato al precedente nel rifiuto finale perché ad esso collegato.

GR AD 00358 – Elaborato grafico strutturale - carpenteria, telai e collegamenti. Nella rev. 01, dopo invito della committente, inseriti alcuni particolari costruttivi mancanti nella prima stesura. La rev. 02 presentava i particolari richiesti, in cui era omessa la quotatura di una giunzione bullonata. Tale mancanza, per un evidente refuso, permaneva nella versione finale in rev. 03, difetto tuttavia rimediabile facilmente e in breve tempo su opportuna disposizione della committente. Per tale ragione, non condivisibile il rifiuto definitivo opposto da [REDACTED] sull'elaborato.

GR AD 00349 – Calcolo illuminotecnico.

Nella rev. 01 corrette le modalità di calcolo delle scene luce come da indicazione di [REDACTED] e parzialmente rivista la selezione e distribuzione degli apparecchi illuminanti. La successiva rev. 02 giungeva nel maggio 2018, con la rimozione dal sistema di illuminazione del modello di apparecchio rifiutato da [REDACTED] perché non rispondente alle caratteristiche previste per la scena luce di sicurezza. Commento all'ultima elaborazione di fatto mancante da parte di [REDACTED] per ragioni allo stato non chiarite. Per tale ragione, rifiuto dell'elaborato non sufficientemente motivato dalla committente.

GR AD 00350 – Specifica tecnica Impianti Elettrici e Speciali.

Rispetto alla prima redazione, alcune osservazioni all'elaborato sono correlate ai dati tecnici di cui al punto 5 del verbale di riunione del 14/02/2018. Le indicazioni conseguenti erano integrate nella revisione del 01 del marzo 2018. Nell'ultima revisione presentata a maggio 2018 si recepiscono ulteriori indicazioni della committente riguardo alla tipologia di alcuni componenti. L'ultimo commento presentato da [REDACTED], in modo simile a quanto avvenuto per il precedente elaborato, apparentemente non è coerente con le integrazioni effettuate, per ragioni allo stato non spiegate. Per tale ragione, il rifiuto dell'elaborato non è sufficientemente motivato dalla committente.

GR AD 00353 – Planimetria Impianto di Illuminazione e Forza Motrice. Nella rev. 01 del marzo 2018 [REDACTED] apportava all'elaborato alcune correzioni indicate da [REDACTED] riguardo ad impostazioni generali di disegno ed alcuni dettagli installativi. Nella rev. 02 realizzata a maggio 2018, si recepiscono alcune ulteriori correzioni di dettaglio. Il commento finale di [REDACTED] si concentrava sul non sostanziale aspetto grafico relativo alla scelta dei colori per le linee impiantistiche. Problema eliminabile dietro semplice disposizione della committente con la sostituzione di colori nel file cad.

Per tale ragione, il rifiuto dell'elaborato non è condivisibile.

Quesito 4): Come esposto per esteso nel paragrafo IV.4 e in sostanza ripercorribile anche nel quadro di sintesi sopra riportato per la risposta al quesito 3), la fase iniziale della sorveglianza da parte di [REDACTED] vedeva l'inserimento di commenti alle prime stesure degli elaborati fondamentalmente di buon senso e orientati al miglioramento espositivo dei contenuti tecnici di progetto, oltre che all'integrazione di alcune omissioni, coerentemente alle indicazioni della normativa tecnica. Di alcune osservazioni, si è rilevato invece il carattere di marginalità rispetto alle finalità del progetto (richiesta di riferimenti bibliografici sulle singole formule utilizzate) o di scarsa rilevanza in riferimento alla facilità di eventuale rettifica (scelta dei colori negli elaborati grafici). Deve tuttavia rilevarsi anche che la fase conclusiva della sorveglianza, per i commenti espressi nel maggio-giugno 2018 sulla stesura finale degli elaborati, non sembra coerente con le direttive precedentemente impartite, non attribuendo il dovuto riconoscimento alle integrazioni apportate dall'attrice, ed in taluni casi omettendo di inserire commenti pertinenti agli specifici contenuti degli elaborati.

Alla luce dei rilievi effettuati su tutto il processo di elaborazione del progetto e di attività di sorveglianza da parte della committente, considerata anche la proroga dei tempi concessa per l'integrazione degli elaborati, lo scrivente ritiene non opportuna e non sufficientemente la decisione di [REDACTED] sul rifiuto definitivo del progetto esecutivo, in considerazione degli adeguati correttivi adottati secondo le richieste della committente nel corso della dialettica svolta.

Allora, complessivamente, l'esame della relazione tecnica di ufficio, consente di confermare le doglianze sollevate dalla parte appaltatrice.

Ciò fermo restando, è vero che il ritardo nella consegna degli elaborati preliminari ha potuto in qualche modo incidere nel mancato rispetto del termine dei quattro giorni addebitato alla appaltatrice, è altrettanto vero che un ritardo così esiguo, in alcun caso può essere valorizzato ai fini della decisione

della committente di procedere alla risoluzione in danno. Deve allo stesso tempo evidenziarsi, come sostenuto dalla committente, che dal suo canto il mancato rispetto del termine contrattualmente previsto nella presentazione dei commenti di sorveglianza alla prima versione del progetto a fronte della pluralità dei rilievi - riscontrati nelle prime versioni dal c.t.u. - sia stata la conseguenza di un prodotto che, nella prima stesura non poteva certamente soddisfare le pretese della parte committente. In ogni caso, la committente ha proseguito il rapporto insistendo nelle richieste di revisione e rettifica, non avvalendosi quindi, dopo la concessione del primo termine, delle facoltà previste dalla legge.

La relazione tecnica di ufficio, approfondita, chiara e priva di vizi logici specifica, progettazione per progettazione, in che misura le richieste di correttivi di cui ai commenti avessero valenza oggettiva, e trovassero sostanziale giustificazione. Ha, allo stesso tempo, evidenziato, dandone contezza, il fatto che l'emenda operata dal progettista, sia stata adeguata, per livello contenutistico ed illustrativo, a rispondere alle pretese della parte committente.

Un elemento di valore sostanziale (al di là quindi del problema dell'illuminazione ovvero della scelta dei colori nella rappresentazione grafica) che vede certamente contrapposte le valutazioni del c.t.u. e quelle del c.t.p. di parte convenuta, attiene alla determinazione del coefficiente di sottofondo di Winkler adottato per l'analisi della interazione terreno struttura: occorre chiarirsi sul contenuto e l'importanza del parametro. Le letture svolte sul punto consentono di sintetizzare evidenziando come la costante di sottofondo o coefficiente di Winkler o coefficiente di reazione del terreno (coefficient of subgrade reaction) (generalmente indicato con K o K_s) rappresenta una forza sul suolo elastico alla Winkler, su un'area di 1 cm^2 che provoca l'abbassamento di 1 cm . In altre parole, K è, per definizione, una pressione (ovvero un carico) capace di provocare un cedimento elastico unitario di suolo. $K = [FL-3]$ ovvero N/m^3 espressa più frequentemente come kg/cm^3 . Vi è quindi una relazione lineare tra carico e cedimento: $q = K \cdot w$ dove q è il carico, K è la costante di Winkler e w il cedimento. Per suolo alla Winkler si intende in definitiva un suolo puramente ideale, paragonabile a un letto di molle dotate di una certa rigidità, molto vicine tra loro ma mutuamente indipendenti (nel senso che cede solo la molla soggetta al carico e poiché sono indipendenti non vi sono sollecitazioni di taglio), o meglio, a un liquido di peso specifico k sul quale galleggia la fondazione per valutare la risposta ad una sollecitazione. Tale soluzione si presta bene ai calcoli, poiché è in grado di fornire una soluzione e rapida e sbrigativa al problema geotecnico.

Va precisato però, che in un terreno reale il cedimento dipende, oltre che dal carico applicato, anche dalle proprietà geotecniche del terreno di fondazione, dalle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo, dalla forma e dalle dimensioni della fondazione e dalla distribuzione dei carichi agenti. Quindi, il coefficiente di Winkler, non è una proprietà esclusiva del terreno. Non ha senso, quindi, fornire valori di K per i diversi tipi di terreno: posto che il terreno è stratificato, il valore di K dovrebbe dipendere dal combinato disposto dello spessore dello strato di terreno interessato dalle sollecitazioni e dalle sue caratteristiche geotecniche.

Pur comprendendosi quindi l'importanza della determinazione, in ragione della peculiarità della struttura la cui progettazione era stata commissionata alla parte attrice, quel che emerge dalle contestazioni da parte della committente attiene alla "verifica del livello di consapevolezza del progettista"; per dirla tutta, in buona sostanza, i tecnici di [REDACTED] più che contestare la determinazione, a fronte della reiterazione delle richieste di revisione, ritenendo le risposte non soddisfacenti in alcuni casi, hanno avuto dubbi sulle capacità del progettista nell'uso degli strumenti automatici di calcolo: (n.d.r. non si fidavano). Ma il c.t.u., esaminando le revisioni, ha confermato come la questione sia stata chiarita con l'esplicazione della formula impiegata per la valutazione della costante di sottofondo, con il che il problema doveva necessariamente spostarsi dalla consapevolezza, elemento puramente soggettivo, sul quale non appare utile pronunciarsi, alla correttezza della determinazione, che è stata chiarita dal c.t.u. E nello specifico, in nessuna parte delle osservazioni, come nella documentazione o nella revisione prodotta, la parte convenuta ha potuto consapevolmente specificare in che termini la risposta del progettista evidenziasse come vi fosse un inadeguato uso degli strumenti di calcolo.

Quanto alla richiesta di riferimenti bibliografici, non si ritiene che il suo difetto possa portare ad una bocciatura della revisione una relazione in contraddittorio tra tecnici che - si suppone - siano pienamente consapevoli delle regole tecniche da osservare.

Non si sottostima assolutamente l'importanza da dare alla rappresentazione, che – come evidenzia il consulente di parte – è esplicitamente richiesta nelle NTC: ma i richiami bibliografici sono sostanzialmente estranei alla finalità di un progetto esecutivo posto che il richiamo ad un autore, nulla aggiunge e nulla toglie alla validità/invalidità dei calcoli e delle verifiche di sicurezza.

Nello specifico, il coefficiente di sicurezza uguale a 1 e lo status “verificato” quale esito positivo della verifica non doveva lasciare dubbi: ovvero se li lasciava, dovevano essere esplicitati ad opera dei tecnici della committente. E non lo sono stati.

In conclusione, le doglianze dei progettisti sono risultate fondate. Ne consegue il riscontro del difetto di quella grave negligenza richiesta dall'articolo 108 codice dei contratti, per legittimare la risoluzione in danno. Manca, in buona sostanza, la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art 1455 c.c. in combinato disposto con l'art. 1668 comma II c.c.

La conseguenza è quindi la declaratoria, di illegittimità, della risoluzione.

Alla declaratoria segue l'accertamento dell'entità dei danni pretesi.

Nell'elencazione delle pretese [REDACTED] chiede il rimborso delle spese sostenute. Ma queste non vengono individuate.

Inoltre, l'attrice menziona l'importo delle fidejussioni assicurative in tesi escusse da [REDACTED] € 72.870,00 ed € 83.586,00). In realtà nulla è stato prodotto dalla parte attrice a giustificazione dell'esborso di cui alla polizza di assicurazione ai sensi del Par. 2.4. delle Condizioni generali degli appalti di lavori di [REDACTED] (ovvero una polizza di assicurazione con un massimale di € 373.687,00 per danni di esecuzione e di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, emessa in data 06/09/2017 dalla Società [REDACTED] Assicurazioni [REDACTED], polizza n. 5131831.

Viceversa, in relazione alla polizza in favore della compagnia assicurativa [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., si ha documentazione che attesta l'intervento di una transazione con la compagnia che pretendeva la restituzione della somma erogata in favore della beneficiaria: infatti, l'appaltatrice ha trovato un accordo in ragione del quale si sarebbe impegnata a versare 80.000,00 *omnia* in dieci rate. Ma, a giustificazione dell'adempimento di questa transazione sono stati prodotti, dalla difesa di parte attrice, bonifici per soli € 70.000,00 oltre € 2.025,00 (ovvero € 1.012,50 x2 già versati) per un ammontare di € 72.025,00.

[REDACTED] dev'esser, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 72.025,00 erogata in favore della Compagnia, oltre interessi legali dalla data dei ratei di pagamento sino alla data della domanda, e da questa data (7.3.2019) al pagamento degli interessi nella diversa misura di cui al IV comma dell'articolo 1284 c.c. sino all'effettivo soddisfo.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, come in ogni ipotesi governata dalla regola di cui all'art. 1223 c.c. e quanto al c.d. lucro cessante, la declaratoria dell'illegittimità della risoluzione per inadempimento della committente, obbligherebbe [REDACTED] al risarcimento dei danni da mancato guadagno. La pretesa di parte attrice è quella di danno da lucro cessante per non aver potuto ultimare le prestazioni contrattuali, valutata nella misura del 10% delle opere non eseguite.

La riconoscibilità di tale voce di danno, come conseguenza della risoluzione contrattuale per inadempimento di parte committente è stata variamente affermata dalla giurisprudenza risalente. Si è sostenuto che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della PA, l'entità del risarcimento, può esser in misura presuntiva parametrata al mancato guadagno ragguagliato alla misura del dieci per cento (Coll. Arb. 12.04.2005) precisandosi che in caso di risoluzione del contratto per fatto del committente l'appaltatore ha diritto a titolo di lucro cessante al decimo dei lavori non eseguiti calcolato sull'intero importo contrattuale e non sui quattro quinti dello stesso. (Coll. Arb. Padova 15.05.2000, Coll. Arb. Roma 19.09.2002). Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale in caso di risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche per inadempimento dell'amministrazione, sulle somme da corrispondere all'appaltatore, all'esito dello scioglimento del rapporto, ha stabilito esser dovuti, (in quel caso ai sensi dell'art. 35 D.p.r. n. 1063/1962) gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento. Contrariamente alle disposizioni dell'ex art. 122 D.p.r. 554/1999 e dell'art. 108 D.lgs 50/2016 il decimo va correttamente calcolato sull'intero importo e non sui quattro quinti dello stesso. Sebbene vi siano orientamenti contrapposti in merito alla determinazione della misura del dieci per cento, il presente Tribunale non ritiene corretto discostarsi: il lavoro di progettazione è stato svolto, il risultato, ovvero la consegna della progettazione esecutiva, è stato

ritenuto sostanzialmente adeguato: pur non essendovi stata realizzazione delle opere ciò è dipeso dalla patologica interruzione di esso cagionata dalla condotta della parte convenuta.

La conseguenza è quindi il riconoscimento del danno che – nei termini evidenziati – si quantifica e liquida nella misura di € 41.750,49 (1/10 di 417.509,56) oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, a partire dalla stipula del contratto sino all'effettivo soddisfo.

In ordine al danno curricolare e reputazionale.

Questo Tribunale non intende discostarsi dall'orientamento stabilizzato (fra gli altri) della giurisprudenza della seconda sezione del Tribunale di Roma sul punto: *“il danno curricolare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata ... alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; ... alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA (cfr. anche Consiglio di Stato Sez. V. 14.02.2023 n. 1552; Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803). Nulla essendo stato dimostrato sul punto dalla parte attrice, nulla può esser riconosciuto.*

Nessuna altra domanda a tale titolo può esser accolta.

Le spese processuali seguono la soccombenza in ragione del riconosciuto, e non della domanda, e si liquidano ex DM 55/2014 come in dispositivo e si distragono ex art 93 c.p.c. in favore della difesa di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 16618/2019:

A) Accoglie la domanda proposta da [REDACTED] e dichiarata l'illegittimità della risoluzione disposta dalla parte committente [REDACTED] in relazione al contratto di appalto (RIF. CO196L17) condanna [REDACTED] al risarcimento del danno cagionato alla parte attrice che quantifica e liquida nella misura di € 72.025,00 oltre interessi precisati in parte motiva.

B) Condanna [REDACTED] al risarcimento del danno cagionato all'attrice per l'illegittima risoluzione del contratto di appalto a titolo di lucro cessante che quantifica e liquida nella misura di € 41.750,49 oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come in parte motiva.

C) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 11.425,00 oltre C.U. nonché spese generali (15% pari ad € 1713,00) nonché IVA e Cassa avvocati, spese che – ex art 93 c.p.c. - distrae in favore dell'avvocato Antonio Ausiello, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Così deciso in Roma li 10.12.2023.

IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.